



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

ATTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

Per la realizzazione di programmi di assistenza previsti dall'art. 13 della legge n. 228 del 2003, recante misure contro la tratta di persone, volti ad assicurare, in via transitoria, alle vittime di reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico (art. 1 del D.P.R. del 19.09.2005 n. 237).

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato dal Cons. Avv. Patrizia De Rose Capo del Dipartimento, autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'Amministrazione che rappresenta ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2011.

VISTI

- gli articoli 18 e 45 del Testo Unico sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- gli articoli 25 e 26 del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- gli artt. 12 e 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone;
- il D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237, regolamento di attuazione della suddetta legge;
- il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102 art. 1 che ha ridenominato la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del T.U. sull'immigrazione "Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento". Altresì l'art. 2 ha modificato la composizione prevedendo, oltre ad un rappresentante designato dal Ministro della Giustizia, della Solidarietà sociale, dell'Interno, anche un rappresentante designato dal Ministro delle Politiche per la famiglia e due della Conferenza unificata;
- il D.M. del 13 dicembre 2010 con il quale il è stata ricostituita la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento;
- il D.M. del 11 ottobre 2010 con il quale il Dott. Michele Palma è nominato Presidente della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il D.P.C.M 10 dicembre 2010 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione relativo alla gestione finanziaria per l'anno 2011;

Olb

DM



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237, Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone, ha disciplinato la realizzazione dei progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 della citata legge n. 228/2003;
 - il suddetto Regolamento ha previsto, tra l'altro, che le iniziative siano finanziate per l'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali e per il 20% a valere sulle risorse dell'ente locale e/o territoriale relative all'assistenza;
 - il medesimo regolamento ha individuato gli indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilità (art. 4);
 - il Dipartimento per le Pari Opportunità ha invitato, con apposito bando pubblico, Regioni, Enti locali e soggetti privati in possesso dei requisiti previsti dal citato Regolamento, a presentare i progetti di fattibilità da finanziare sulla base dello stanziamento di 4.000.000,00 euro (Bando pubblico -Avviso n. 6/2011 ex Art. 13 L: 228/2003, pubblicato in G.U. il 7 luglio 2011);
- il Bando pubblico Avviso 6, al punto 3/A, ha altresì stabilito i massimali riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (80%) che non possono essere superati.

CONSIDERATO CHE

- la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, nella riunione del 28 novembre 2011, ha approvato la graduatoria relativa ai progetti ammissibili al finanziamento;
- La Provincia di Roma - Dipartimento IX Servizio 1 "Immigrazione ed Emigrazione", di seguito indicato come "Ente proponente", C.F. 80034390585, con sede in Roma, via IV novembre, 119/a, nella persona del legale rappresentante, Dott.ssa Antonella Massimi, ha presentato il progetto "Fuori Giogo";
 - la Commissione interministeriale ha esaminato e ritenuto il suddetto progetto rispondente alle finalità e agli obiettivi di cui al citato bando pubblico;
 - il Dipartimento per le Pari Opportunità, di seguito indicato come "Dipartimento", a seguito delle decisioni prese dalla Commissione, ha inviato agli enti proponenti i cui progetti sono stati approvati una richiesta di rimodulazione del progetto in base al finanziamento assentito, con lettera del 1 dicembre 2011;
 - la Commissione interministeriale, nella riunione del 13 dicembre 2011 ha approvato le rimodulazioni inviate dagli enti proponenti;
 - il suddetto progetto è stato ritenuto finanziabile per euro 211.127,00, di cui euro 168.901,60, pari all'80% a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003n. 228;



Alb
JMN



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

CONCEDE

All'Ente proponente di cui in premessa un contributo di euro 168.901,6 (corrispondenti all'80% dell'importo ritenuto congruo dalla Commissione) per la realizzazione del progetto in epigrafe alle seguenti condizioni e con i seguenti limiti:

Articolo 1

L'Ente proponente curerà l'organizzazione e la realizzazione del progetto i cui contenuti e le cui modalità di attuazione sono descritti nel progetto acquisito dal Dipartimento, positivamente valutato dalla Commissione interministeriale e successivamente rimodulato.

Articolo 2

L'avvio del progetto dovrà avvenire obbligatoriamente il 22 dicembre 2011.

La comunicazione di inizio attività dovrà pervenire al Dipartimento con lettera raccomandata A/R entro e non oltre 30 giorni dalla firma dell'Atto di concessione di contributo; il progetto dovrà essere realizzato e concluso entro i successivi 12 mesi.

L'Ente si impegna ad assicurare la realizzazione di non meno di n. 24 progetti individualizzati.

Articolo 3

Eventuali proroghe del termine finale per la realizzazione delle attività progettuali, su richiesta motivata dell'Ente proponente, potranno essere concesse solo con un atto espresso del Dipartimento, sentita la Commissione interministeriale.

È possibile richiedere due tipi di proroga:

1. programmi individualizzati di assistenza: la proroga può essere chiesta per un massimo di tre mesi ferma restando l'entità di finanziamento già concesso, come previsto al punto 7.1 dell'Avviso n. 6;
2. progetto di fattibilità: la proroga può essere richiesta per la conclusione delle attività progettuali e non può essere superiore a sessanta giorni. Tale proroga può essere richiesta un'unica volta ed in casi di assoluta necessità.

Nel periodo di decorrenza della proroga eventualmente concessa per il progetto di fattibilità, non possono essere richieste proroghe dei programmi individualizzati di assistenza.

Entrambe le richieste di proroga dovranno, in ogni caso, pervenire entro il trentesimo giorno antecedente il termine previsto per la realizzazione del progetto.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 4

Eventuali variazioni e modifiche delle attività previste nel progetto dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento - sentita la Commissione interministeriale - a seguito di richiesta motivata dell'Ente proponente, da far pervenire con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla messa in atto di tale variazione.

Non potranno in ogni caso essere richieste più di due variazioni del progetto approvato.

Per variazioni e modifiche che non incidano sugli obiettivi e sulla realizzazione di azioni previste dal progetto, è sufficiente una comunicazione al Dipartimento.

Sono previsti storni di spesa con le seguenti modalità:

- entro i limiti del 20% tra macro-voci di costo dandone comunicazione al Dipartimento, pur nel rispetto delle attività progettuali previste;
- superiori al limite del 20% tra macro-voci di costo, previa autorizzazione del Dipartimento a seguito di richiesta scritta motivata dall'Ente proponente, pur nel rispetto delle attività progettuali previste;

Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di variazione di spesa o di storno, il Dipartimento esprimerà il proprio eventuale diniego motivato. Trascorso tale termine, il nuovo piano finanziario è da intendersi approvato (silenzio-assenso).

Articolo 5

Per la realizzazione del progetto, il costo complessivo ammonta ad euro 211.127,00, ed è così composto:

- euro 168.901,60, corrispondenti all'80% dell'importo ritenuto congruo dalla Commissione interministeriale, che verrà erogato dal Dipartimento;
- euro 42.225,40, corrispondenti al 20% che verrà erogato dalla Regione o dall'Ente locale.

Il Dipartimento erogherà all'Ente proponente l'importo sopra menzionato con pagamenti trimestrali posticipati, secondo le seguenti modalità:

- una prima erogazione in misura massima del 30% del finanziamento erogato dal Dipartimento, da corrispondersi a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente specificate, riferite al primo trimestre di realizzazione del progetto medesimo a decorrere dalla data di avvio, corredata da una nota con l'indicazione della banca e delle coordinate bancarie;
- le successive erogazioni in base alle rendicontazioni trimestrali, delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente specificate, fino ad un importo massimo del 20% del finanziamento erogato dal Dipartimento, corredata da una nota con l'indicazione della banca e delle coordinate bancarie;
- il saldo a conclusione del progetto, a fronte della presentazione di idonea e dettagliata rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, previa verifica e controllo contabile della documentazione giustificativa da parte del Dipartimento, corredata da una nota con l'indicazione della banca e delle coordinate bancarie.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Qualora l'Ente proponente indichi a saldo di avere utilizzato, nel suo complesso, un importo inferiore a quello massimo messo a disposizione dal Dipartimento, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul Conto di Tesoreria n. 60602.

L'Ente proponente dovrà fornire al Dipartimento la rendicontazione delle spese sostenute con cadenza trimestrale; la rendicontazione finale da dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla fine del progetto. A tal fine, l'Ente proponente si impegna a conservare la documentazione originale relativa alle singole voci di spesa.

Articolo 6

Al fine di consentire l'efficace espletamento dei compiti di controllo, monitoraggio, verifica e valutazione da parte della Commissione interministeriale, l'Ente proponente si impegna a presentare al Dipartimento:

- una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto entro i 30 giorni successivi al primo semestre di attività;
- una relazione finale entro 30 giorni dalla conclusione del progetto medesimo.

L'Ente proponente dovrà provvedere ad inserire i dati sui percorsi individuali delle vittime, secondo il nuovo sistema di raccolta dati centralizzato SIRIT (Sistema Informatizzato per la Raccolta Informazioni sulla Tratta). In alternativa l'Ente proponente può incaricare l'Ente attuatore a svolgere tale incarico.

L'Ente proponente si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione interministeriale, su semplice richiesta, ogni ulteriore informazione attinente al progetto.

Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche ed ispezioni, anche a campione, attraverso visite in loco.

Articolo 7

L'Ente proponente privato dovrà far pervenire al Dipartimento, entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto, la Convenzione stipulata con gli Enti locali o le Regioni per la realizzazione delle attività progettuali, salvo ipotesi eccezionali, pena revoca di concessione del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme erogate.

Qualora l'Ente proponente non realizzi il progetto approvato secondo le modalità ed i tempi previsti, dovrà restituire al Dipartimento le somme erogate.

Articolo 8

Tutte le comunicazioni tra l'Ente proponente e il Dipartimento dovranno avvenire con raccomandata A/R ed anticipate via mail all'indirizzo: segreteria.tratta@governo.it



Al
[Signature]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 9

Ai sensi dell'articolo 5, L. 21 dicembre 1978 n. 845, il presente atto non comporta il pagamento di alcuna tassa o imposta.

Per quanto non previsto dal presente atto di concessione si fa rinvio alla vigente normativa nazionale in tema di concessioni amministrative.

Roma,

22 DIC. 2011

Il Dipartimento per le Pari Opportunità
Cons. Avv. Patrizia De Rose

per accettazione dell'Ente proponente
(legale rappresentante)
Dott.ssa Antonella Massimi

